

Soluzione prevista

Objekttyp: **Chapter**

Zeitschrift: **Rivista militare della Svizzera italiana**

Band (Jahr): **41 (1969)**

Heft 1

PDF erstellt am: **21.06.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

<http://www.e-periodica.ch>

federale non dovrebbe esservi rappresentato, risultando ovvio che chi abbisogna di essere informato non può far parte nel contempo dell'organo informatore.

Per contro, sembra indicato di garantire un nesso intimo tra l'organo di stato maggiore incaricato di secondare l'Esecutivo nella direzione della difesa e l'organo incaricato di consigliarlo in merito.

Un organo consultivo, quale siamo venuti qui disegnando, ci consentirebbe d'acquisire una veduta più generale degli interessi e dei problemi della difesa militare e civile; esso ci permetterebbe inoltre d'annodare un legame con le cerchie rappresentate dai suoi membri e, per il loro tramite, d'informarle a nostra volta sui preparativi fatti dalla Confederazione nonchè di sollecitare il loro interessamento per tutti i numerosi aspetti della difesa.

PARTE QUARTA

SOLUZIONE PREVISTA

1. Ricapitolazione

L'analisi che precede dimostra che il Consiglio federale deve disporre, per dirigere la difesa, di un organo di stato maggiore e di un organo consultivo.

Il primo dovrà trattare gli affari della difesa e assicurare il coordinamento tra i diversi settori con continuità e perizia. Sarà formato da un ufficio permanente e da un gruppo di rappresentanti dei settori interessati che si riuniranno regolarmente.

Saremo consigliati da un gruppo di personalità scelte fuori dell'amministrazione. Per la trattazione di questioni particolari avremo naturalmente la facoltà di ricorrere a periti.

Vi proponiamo d'istituire un'*organizzazione direttiva* comprendente uno *stato maggiore* e un *ufficio centrale per la difesa*, nonché un *consiglio della difesa*, in sostituzione del consiglio di difesa nazionale attuale.

2. Organismo di direzione

a. Composizione.

L'organismo di direzione comprende:

- lo *Stato maggiore della difesa* (denominato appresso stato maggiore), che sarà composto dei rappresentanti di tutti i dipartimenti e degli uffici che si occupano di affari particolarmente importanti per la difesa. In considerazione della parte che dovrà svolgere in previsione dell'attività del Consiglio federale in tempo di crisi o in guerra e nei lavori preparatori necessari, la Cancelleria federale vi dovrà pure essere rappresentata;
- l'*Ufficio centrale per la difesa* (denominato qui di seguito ufficio centrale), che è composto di un direttore, di un supplente e di 5 a 7 collaboratori, tutti assunti a titolo permanente, nonché di una segreteria e di un servizio di documentazione.

Lo stato maggiore dovrà essere composto:

- del direttore dell'ufficio centrale, come presidente,
- di un rappresentante di ogni dipartimento e della Cancelleria federale,
- del direttore dell'Ufficio federale della protezione civile,
- del sottocapo di stato maggiore logistica, responsabile del servizio territoriale nello Stato maggiore dell'aggruppamento dello stato maggiore generale,
- del sottocapo di stato maggiore pianificazione nello Stato maggiore dell'aggruppamento dello stato maggiore generale,
- del delegato alla difesa economica.

Le persone che dovranno comporre lo stato maggiore saranno scelte dal Consiglio federale.

Lo stato maggiore deve avere la facoltà di convocare, alle sue sedute, altri specialisti dei dipartimenti o periti scelti fuori dell'amministrazione.

b. Compiti e attribuzioni

L'organismo di direzione, composto dello stato maggiore e dell'ufficio centrale menzionati alla lettera a, dovrà assecondare il Consiglio federale nella direzione di tutti gli affari che concernono la difesa special-

mente per quanto riguarda la programmazione, il coordinamento e la esecuzione delle misure prese.

Lo *stato maggiore* avrà per compito di elaborare la concezione della difesa, fondandosi segnatamente sull'apprezzamento della situazione a lunga scadenza a cura dei dipartimenti e di altri circoli interessati. Dal profilo della concezione generale dovrà esaminare i progetti di difesa cui sono interessati più dipartimenti e trattare tutte le questioni che esigono un coordinamento o un esame approfondito. Tratta gli affari che riguardano la difesa, in particolare quelli che interessano più dipartimenti, prima che vengano presentati, per la via ordinaria, al Consiglio federale, per decisione. Lavorerà in modo autonomo, attenendosi alle istruzioni del Consiglio federale. I servizi e gli uffici della amministrazione federale dovranno accordargli tutto il loro appoggio e fornirgli tutte le indicazioni che gli necessitano. Se la competenza di un dipartimento o della Cancelleria federale non è chiaramente stabilita, lo stato maggiore può presentare proposte al Consiglio federale, tramite il Dipartimento militare. Ove sorgano divergenze quanto alla responsabilità, lo stato maggiore potrà adire il Consiglio federale. Il servizio o l'ufficio che non è dello stesso avviso dello stato maggiore deve sottoporre la questione al suo dipartimento. Se un dipartimento o la Cancelleria federale non è d'accordo con le intenzioni dello stato maggiore, il caso sarà sottoposto al Consiglio federale. Spetta ai rappresentanti dei dipartimenti difendere gli interessi del loro dipartimento in seno allo stato maggiore, informare il capo del loro dipartimento sull'attività dello stato maggiore, coordinare gli affari concernenti la difesa nell'ambito del loro dipartimento e vigilare l'esecuzione delle decisioni dello stato maggiore.

Da parte sua, l'*ufficio centrale* crea le condizioni indispensabili all'attività dello stato maggiore. Attenendosi alle istruzioni di questo, prepara la programmazione e gli affari, si occupa del loro coordinamento e procede ai controlli intesi alla vigilanza sull'esecuzione.

Il *direttore dell'ufficio centrale* presiede lo stato maggiore. Dirige il lavoro dell'ufficio centrale e rappresenta questo e lo stato maggiore di fronte a terzi. D'intesa con i dipartimenti interessati o la Cancelleria federale può trattare direttamente con i servizi e gli uffici dell'amministrazione federale. Intrattiene i contatti necessari con i Cantoni, per quanto riguarda la difesa, ed è autorizzato a chiedere loro informazio-

ni. Tiene un compendio sinottico della necessità e dei progetti che riguardano la difesa, delle misure da prendere, dello stato della loro attuazione e degli organi che ne sono incaricati.

Nei limiti di queste attribuzioni, l'attività dell'organismo di direzione dovrà essere adattata ai diversi gradi del pericolo, come pace relativa, tensione accresciuta, neutralità armata o stato di guerra.

In *tempo di pace*, i lavori di programmazione e di preparazione dovranno godere della priorità. Si tratta, in gran parte, di un'attività di coordinamento che serve all'apprezzamento della situazione e all'elaborazione di un piano generale. Sarà inoltre necessario garantire il controllo dell'esecuzione delle misure ordinate e di tenere un compendio sullo stato dei preparativi di difesa. L'organismo di direzione dovrà occuparsi anche di compiti concernenti l'addestramento ed essere di aiuto ai Cantoni nei loro preparativi.

In *tempo di tensione accresciuta*, l'organismo di direzione dovrà dirigere l'esame e l'esecuzione dei provvedimenti dettati dalla situazione.

In *caso di neutralità armata*, l'attività essenziale non sarà più la programmazione, bensì l'esecuzione. L'organismo di direzione si occuperà, in particolare, del coordinamento e del controllo delle misure cui più dipartimenti o uffici di guerra saranno interessati. La competenza legale del generale non sarà in nessun modo menomata dalle attribuzioni e dall'attività dell'organismo di direzione. Per quanto la programmazione e l'esecuzione delle misure ordinate dal generale avranno delle ripercussioni sulla difesa civile, il Consiglio federale si servirà dell'organismo di direzione per facilitare il coordinamento dei provvedimenti intesi a far fronte alle necessità militari e civili.

In *caso di guerra*, l'organismo di direzione asseconderà, nella misura del possibile, il Consiglio federale nella direzione della difesa.

Le attribuzioni e le competenze previste per lo stato maggiore e l'ufficio centrale e il loro direttore conferiranno all'organismo di direzione un carattere proprio ben definito che non provocherà alcuna ingerenza nelle competenze dei dipartimenti o dei loro capi. I conflitti di competenza, i parallelismi e le sovrapposizioni di attribuzioni tra lo organismo di direzione e i dipartimenti dovrebbero prodursi soltanto raramente. L'organismo di direzione non dovrebbe essere incaricato di compiti che possono essere eseguiti più razionalmente dai dipartimenti

o dai loro servizi. Il passaggio agevole dell'organismo dal tempo di pace alla neutralità armata o allo stato di guerra sarà garantito.

Lo stato maggiore e l'ufficio centrale saranno dunque degli organi ausiliari del Governo che conserva le sue competenze quanto alla direzione della difesa. La competenza di decidere non spetterà allo organismo di direzione — che riveste principalmente funzioni di preparazione — bensì interamente al Governo federale.

3. Il Consiglio della difesa

Al capitolo III, numero 4, della parte terza abbiamo esposto i motivi che giustificano la conservazione del Consiglio di difesa nazionale, benché i risultati da esso ottenuti non siano stati conformi alle aspettative. Siamo tuttavia dell'avviso che ciò è dovuto non all'istituzione in se stessa, ma piuttosto agli scopi che le sono stati assegnati, all'uso che ne è stato fatto e alla sua attuale composizione. Occorre perciò nuovamente definire le sue attribuzioni e il suo funzionamento; innanzi tutto è necessario togliergli quei compiti di coordinamento che la sua organizzazione non gli permettono di adempire. Da rivedere è la sua composizione; i rappresentanti dell'amministrazione ne dovranno essere ritirati, siccome faranno già parte dello stato maggiore della difesa, dove eserciteranno una funzione conforme ai compiti che dovranno svolgere.

Esprimendo il loro avviso sul rapporto del colonnello comandante di corpo Annasohn, l'attuale Consiglio di difesa nazionale e il comitato di coordinamento della difesa nazionale civile e militare hanno raccomandato la conservazione del Consiglio di difesa nazionale, purché la situazione non muti. Si è, in particolare sostenuto che questo consiglio doveva essere composto di un gruppo ristretto di personalità altamente qualificate e indipendenti. Approviamo questa raccomandazione. Tuttavia, l'esperienza insegna che non è sempre facile ridurre a volontà il numero dei membri di siffatte istituzioni.

Tenendo conto di tutti gli aspetti di questa attività consultiva, per noi tanto importante, ci sembra opportuno formare un Consiglio della difesa la cui composizione non dovrebbe essere troppo numerosa.

La segreteria di questo consiglio dovrebbe essere affidata — ci sembra conveniente — all'Ufficio centrale per la difesa.

4. Istituzioni da sopprimere

La costituzione di uno stato maggiore e di un ufficio centrale per la difesa permetterà di rinunciare a una buona parte degli organi menzionati al capitolo III, numero 3, della prima parte, che erano stati istituiti per la necessità del momento. I loro lavori, che concernono essenzialmente problemi parziali o speciali della difesa integrata, potranno essere assunti dallo stato maggiore. Il comitato di coordinamento della difesa nazionale civile e militare sarà sciolto o inserito nell'organismo di direzione. Il delegato del Consiglio federale per il coordinamento dei posti di comando e degli stazionamenti sotterranei e lo Ufficio centrale per la preparazione civile alla difesa dovranno essere incorporati nello stato maggiore della difesa.